

Cremona, 29 aprile 2011

On Giorgio Venier Romano
Presidente III Commissione
Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

**AUDIZIONE BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 107, 111 E DELLO STRALCIO 70-03
“Norme per la tutela degli animali di affezione”**

Dott. Stefano Candotti, Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia
Dott. Emanuele Burelli, Vice Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia

Nel ringraziare il Presidente della III Commissione Permanente “Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all’estero, previdenza complementare e integrativa” del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, On. Giorgio Venier Romano, e i membri del Comitato ristretto per aver prontamente accordato l’audizione da noi sollecitata, il Consiglio Regionale ANMVI Friuli Venezia Giulia desidera esprimere apprezzamento per l’attenzione dedicata al tema in parola, sia dai parlamentari proponenti le proposte di legge che dal Comitato ristretto.

ANMVI Friuli Venezia Giulia auspica di essere coinvolta anche nelle prossime consultazioni per la definizione del testo di legge regionale in materia di tutela degli animali d’affezione.

A livello nazionale è in corso una modifica alla Legge 281 del 14 Agosto 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”). L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ha presentato alla Camera dei Deputati alcune osservazioni e proposte sul testo nazionale. Seguendo le linee generali riportate a livello nazionale, desideriamo avanzare le seguenti proposte e osservazioni alla bozza regionale di testo unificato.

A tale proposito si suggeriscono i seguenti correttivi:

Articolo 3 – inserire tra i soggetti attuatori la definizione di medico veterinario esperto in comportamento

Articolo 13 – precisare al comma 6 che “gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e ritenuti clinicamente incurabili e gravemente sofferenti in base alla valutazione clinica e successivo referto del medico veterinario curante e/o responsabile della salute e benessere degli animali ricoverati e, nel caso di affezioni di comprovata pericolosità in seguito alla valutazione e refertazione di un medico veterinario esperto in comportamento”.

Articolo 14 – riformulare l’articolo così come segue:

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione degli Ordini dei Medici Veterinari e sentite le associazioni di volontariato, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e non riconducibili ad un proprietario, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all’articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l’ente gestore.

3. I Comuni promuovono il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

Inserire inoltre i seguenti punti:

- 1) La regione promuove interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti al punto 4.
- 2) Sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali, nonché di sanità pubblica, ed in particolare:
 - a) la profilassi vaccinale ;
 - b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
 - c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
 - d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.
- 3) Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalla regione, dal comune, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie.
- 4) I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:
 - a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 12.000 euro annui;
 - b) sono titolari di pensione sociale;
 - c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
 - d) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.
- 5) Il compenso per le prestazioni di cui al comma 3 dovrà essere definito tenendo conto dello Studio indicativo dei compensi del medico veterinario 2011, a cura della Fnovi.

Articolo 15 – si raccomanda l'adeguamento a percorsi formativi ("patentino") inserendo la seguente specifica: *"I medici veterinari esperti in comportamento animale o inseriti nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute possono organizzare privatamente, in base ai contenuti delle Linee Guida del Ministero della Salute, i percorsi formativi dandone comunicazione preventiva al Comune ed al Servizio Veterinario ufficiale, rilasciando la specifica attestazione denominata patentino. I percorsi sono comunque sottoposti a validazione e vigilanza da parte del Servizio Veterinario ufficiale"*.

Articolo 21 – ove ricorre la dicitura "veterinari" sostituire con "veterinari abilitati"

Articolo 22 – inserire il "medico veterinario libero professionista abilitato" all'elenco degli aventi diritto di accesso alla BDR.

Si ringrazia per l'attenzione.

Dottor Stefano Candotti
Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia

Dottor Emanuele Burelli
Vice Presidente ANMVI Friuli Venezia Giulia